

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.2 del 11 gennaio 2011

PREMESSO

-che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli-Centro Direzionale-Isola C/1";

-che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,

- al comma 15 che: "la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
- al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

-che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

-che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

-che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

-che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

-che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per

1

A

La

R

l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

-che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 131 del 16 dicembre.2009 era stata indetta una procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. 163/2006 e della legge della Regione Campania N. 3/2007, per la istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per la " Fornitura di protesi ", di durata quadriennale, per un importo par ad € 233.904,00 oltre iva;

- che con successiva Determinazione dirigenziale n. 41 del 31.05.10 era stato approvato il bando semplificato per il Sistema dinamico di acquisizione, con relativo elenco delle protesi ortopediche, la cui fornitura era da aggiudicare con espletamento di apposito confronto concorrenziale, per un importo annuo a base di gara pari ad € 20.822.692,00 (quadriennale di € 83.290.768,00);

- che con determinazione n. 108 del 13.12.2010 era stata aggiudicata, a seguito di espletamento di apposito confronto concorrenziale, la fornitura quadriennale di protesi, tra le quali, in particolare, alla ditta Stryker i prodotti ricompresi nel lotto n. P007 (SISTEMA DI ENDOPROTESI D'ANCA CEMENTATA SENZA COLLETTTO), alla ditta Fin-Ceramica Faenza i prodotti ricompresi nel lotto n. S057 (PRODOTTI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE) ed alla ditta Zimmer Italia i prodotti ricompresi nel lotto n. P061 (PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE E PRIMO IMPIANTO IN COCR A PIATTO MOBILE ROTATORIO AD ALTA CONGRUENZA SIA IN ESTENSIONE CHE IN FLESSIONE CON ROLL BACK DI 11 MM.);

PRESO ATTO

- che la società Stryker aveva offerto relativamente al sub-lotto 002, ricompreso nel lotto P007 il prezzo di € 335,00, pertanto superiore al prezzo posto a base d'asta del suddetto sub-lotto, di € 300,00;

- che, pertanto, l'aggiudicazione alla stessa ditta Stryker Italia della fornitura dei prodotti ricompresi nel lotto n. P007 era dovuto a mero errore materiale;

- che per quanto concerne il lotto n. S057, la ditta Fin-Ceramica Faenza SpA, con nota del 22.12.2010 comunicava che per mero errore materiale era stato riportato in offerta un prezzo non corrispondente ai prezzi effettivamente praticati dalla suddetta azienda sul territorio nazionale;

- che per quanto concerne il lotto n. P061, nella "scheda offerta" che gli operatori economici partecipanti al confronto concorrenziale dovevano compilare, al fine della presentazione telematica della propria offerta, non era riportato nella descrizione di alcuno dei sub-lotti dei quali il suddetto lotto si componeva, la voce "piatto mobile rotatorio", costituente elemento indispensabile della suddetta protesi di ginocchio;

- che, pertanto, l'offerta presentata dalla ditta Zimmer Italia, risultata aggiudicataria per il suddetto lotto n. P061, di fatto non includeva il "piatto mobile rotatorio";

RITENUTO pertanto di annullare, in via di autotutela, l'aggiudicazione della fornitura delle protesi ricomprese:

- nel lotto P007 alla ditta Stryker Italia, poiché l'offerta presentata dalla suddetta società è risultata, relativamente al sub-lotto 002, superiore alla base d'asta;
- nel lotto n. S057 alla ditta Fin-Ceramica Faenza, poiché la suddetta società ha comunicato che il prezzo riportato nella propria offerta è da considerarsi errato;
- nel lotto n. P061, alla ditta Zimmer Italia, poiché il prodotto offerto risulta privo di "piatto mobile rotatorio";

PRESO ATTO che per effetto della presente revoca l'importo complessivo di aggiudicazione della fornitura quadriennale di protesi passa da € 61.010.853,96, oltre iva ad € 60.474.853,96 oltre iva.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2010 e 21.07.2010;

DETERMINA

- 1) di annullare, per i motivi in narrativa esposti, la determinazione n. 108 del 13.12.2010, limitatamente all'aggiudicazione alla ditta Stryker Italia della fornitura delle protesi di cui al lotto n. P007, alla ditta Fin-Ceramica Faenza della fornitura dei prodotti riassorbibili per riempimento e ricostruzione di cui al lotto n. S057 ed all'aggiudicazione alla ditta Zimmer Italia della fornitura di protesi di ginocchio, di cui al lotto n. P061;
- 2) di escludere la ditta Stryker Italia per il lotto P007, perché, relativamente al sub-lotto 002, il prezzo offerto è risultato superiore alla base d'asta;
- 3) di escludere la ditta Zimmer Italia per il lotto n. P061, per la non conformità del prodotto offerto;
- 4) di confermare l'aggiudicazione della fornitura quadriennale delle protesi incluse nei lotti, agli operatori economici, prezzi e per i quantitativi riportati nel prospetto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) di prendere atto che per effetto della presente revoca l'importo complessivo di aggiudicazione della fornitura quadriennale di protesi passa da € 61.010.853,96, oltre iva ad € 60.474.853,96 oltre iva.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Francesco Tancredi